



# COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Provincia di Verona

*REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA  
-  
GESTIONE DEI SERVIZI  
CIMITERIALI*

*APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
con deliberazione n. 82 in data 18/12/2006  
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
con deliberazione n. 45 in data 27/10/2008*

<b>TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
<i>Art. 1 Oggetto .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 Competenze .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 Responsabilità .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 Atti a disposizione del pubblico.....</i>	<i>6</i>
<b>CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI .....</b>	<b>6</b>
<i>Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori .....</i>	<i>6</i>
<b>CAPO III FERETRI .....</b>	<b>6</b>
<i>Art. 7 Deposizione della salma nel feretro .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 Verifica e chiusura feretri.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 Fornitura gratuita di feretri .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 Piastrina di riconoscimento.....</i>	<i>8</i>
<b>CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI.....</b>	<b>8</b>
<i>Art. 12 Modalità del trasporto e percorso.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 Trasporti Funebri .....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 Trasporti a pagamento .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 Orario dei trasporti .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 Norme generali per i trasporti.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17 Riti religiosi.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22 Trasporti all'estero o dall'estero .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 23 Trasporto di ceneri e resti .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio.....</i>	<i>11</i>
<b>TITOLO II CIMITERI.....</b>	<b>11</b>
<b>CAPO I CIMITERI .....</b>	<b>11</b>
<i>Art. 25 Elenco cimiteri.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 26 Disposizioni generali - Vigilanza .....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 27 Reparti speciali nel cimitero.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 29 Ammissione nei cimiteri delle Frazioni .....</i>	<i>12</i>
<b>CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....</b>	<b>12</b>
<i>Art. 30 Disposizioni generali.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 31 Piano regolatore cimiteriale .....</i>	<i>12</i>
<b>CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....</b>	<b>13</b>
<i>Art. 32 Inumazione .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 33 Cippo .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 34 Tumulazione .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 35 Deposito provvisorio .....</i>	<i>14</i>
<b>CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....</b>	<b>14</b>
<i>Art. 36 Esumazioni ordinarie .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 38 Esumazione straordinaria .....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 39 Estumulazioni .....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 41 Raccolta delle ossa.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 42 Oggetti da recuperare .....</i>	<i>16</i>

Art. 43 Disponibilità dei materiali.....	16
CAPO V CREMAZIONE .....	16
Art. 44 Crematorio .....	16
Art. 45 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	17
Art. 46 Urne cinerarie .....	17
CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI .....	17
Art. 47 Orario.....	17
Art. 48 Disciplina dell'ingresso.....	17
Art. 49 Divieti speciali.....	17
Art. 50 Riti funebri.....	18
Art. 51 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle sepolture .....	18
Art. 52 Fiori e piante ornamentali.....	18
Art. 53 Materiali ornamentali.....	18
<b>TITOLO III CONCESSIONI.....</b>	<b>19</b>
CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE .....	19
Art. 54 Sepolture private .....	19
Art. 55 Durata delle concessioni.....	19
Art. 56 Modalità di concessione .....	20
Art. 57 Uso delle sepolture.....	20
Art. 58 Manutenzione .....	21
Art. 59 Costruzione dell'opera - Termini.....	21
CAPO II SUBENTRI RINUNCE.....	21
Art. 60 Cointestazione - Subentri.....	21
Art. 61 Rinuncia a concessione .....	21
Art. 62 Rinuncia a concessione di aree libere .....	22
Art. 63 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione .....	22
Art. 64 Rinuncia a concessione perpetua di manufatti.....	22
CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	22
Art. 65 Revoca .....	22
Art. 66 Decadenza .....	23
Art. 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	23
Art. 68 Estinzione .....	23
<b>TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI .....</b>	<b>23</b>
CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI .....	23
Art. 69 Accesso al cimitero.....	23
Art. 70 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri ....	24
Art. 71 Responsabilità - Deposito cauzionale .....	24
Art. 72 Recinzione aree - Materiali di scavo.....	24
Art. 73 Introduzione e deposito di materiali.....	24
Art. 74 Orario di lavoro .....	25
Art. 75 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti .....	25
Art. 76 Vigilanza.....	25
Art. 77 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	25
CAPO II IMPRESE ONORANZE FUNEBRI .....	25
Art. 78 Funzioni - Licenza .....	25
Art. 79 Divieti .....	26
<b>TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....</b>	<b>26</b>
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE .....	26
Art. 80 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	26
Art. 81 Registro .....	26
Art. 82 Annotazioni nel registro .....	26
Art. 83 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	26

<i>Art. 84 Schedario dei defunti</i> .....	27
<i>Art. 85 Scadenziario delle concessioni</i> .....	27
<b>CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	27
<i>Art. 86 Efficacia delle disposizioni del Regolamento</i> .....	27
<i>Art. 87 Cautele</i> .....	27
<i>Art. 88 Funzionari Responsabili dei servizi</i> .....	27
<i>Art. 89 Concessioni pregresse</i> .....	27
<i>Art. 90 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio</i> .....	28
<i>Art. 91 Norme finali</i> .....	28
<b>ALLEGATO – GRADI DI PARENTELA</b> .....	29
<b>GLOSSARIO</b> .....	30

## *TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI*

### *CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI*

#### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2 Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'alt. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

#### **Art. 3 Responsabilità**

Il Comune cura affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- c) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- e) l'inumazione e la cremazione di defunti, i cui familiari si trovino in reale stato di indigenza (da dichiararsi con le procedure e le modalità di cui alla L. 328/00 e D.Lgs. 109/98 e successive integrazioni e modificazioni).

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che verranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 5 Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro (giornaliero) di cui all'art. 83 del presente regolamento, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## *CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI*

### **Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori**

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero del Capoluogo.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## *CAPO III FERETRI*

### **Art. 7 Deposizione della salma nel feretro**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione.

## **Art. 8 Verifica e chiusura feretri**

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

## **Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità e conforme alle prescrizioni dettate dalla normativa di cui al D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in via straordinaria potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

## **Art. 10 Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e lettera e) per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 "*Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449*" e successive integrazioni e modificazioni.

## **Art. 11 Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 12 Modalità del trasporto e percorso**

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione comunale.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

L'Azienda Sanitaria Locale esercita i controlli di propria competenza sugli aspetti igienico-sanitari relativi al trasporto salme.

### **Art. 13 Trasporti Funebri**

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Il servizio trasporti funebri nell'ambito del territorio Comunale non viene svolto dal Comune sotto forma di privativa. Il trasporto delle salme viene svolto direttamente dalle imprese del settore in possesso del certificato rilasciato dall'Autorità competente. Il Comune tuttavia si riserva la facoltà di provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

## **Art. 14 Trasporti a pagamento**

I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.

## **Art. 15 Orario dei trasporti**

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del sindaco. Con lo stesso provvedimento verranno disciplinate le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti trasmettendo eventuali ulteriori ordini al personale incaricato.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'orario di arrivo dei feretri nei cimiteri comunali tenendo conto dell'esigenze di organizzazione del personale addetto.

## **Art. 16 Norme generali per i trasporti**

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Art. 17 Riti religiosi**

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

## **Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **Art. 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione in loculi separati di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Art. 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al documento autorizzativo è successivamente allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è rilasciata osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

## **Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

## **Art. 22 Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

## **Art. 23 Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

#### **Art. 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

### *TITOLO II CIMITERI*

#### *CAPO I CIMITERI*

#### **Art. 25 Elenco cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- 1) di Sommacampagna facente capo alla Frazione del Capoluogo
- 2) di Caselle facente capo alla relativa Frazione di Caselle
- 3) di Custoza facente capo alla relativa Frazione di Custoza.

All'interno dei cimiteri il Comune mette a disposizione dei privati, in regime di concessione, spazi o zone costruite da destinare a:

- a) aree per la costruzione di sistemi di sepoltura, a cura e spese di privati o enti, qualora il Piano Regolatore Cimiteriale preveda tali fattispecie;
- b) tombe terragne a posti plurimi;
- c) loculi individuali (aerei o terragni);
- d) cellette individuali per la raccolta dei resti mortali e/o delle ceneri;
- e) tombe di famiglia monumentali a cappella, costruite dal Comune;
- f) campi per fosse ad inumazione comune;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune.

#### **Art. 26 Disposizioni generali - Vigilanza**

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 27 Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Il tempo ordinario di inumazione di cadaveri professanti culti diversi da quello cattolico è di anni 10, rinnovabile di ugual periodo per una sola volta.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

### **Art. 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

Nel cimitero possono essere ricevute e seppellite in occasione del decesso, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di:

- a) persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- b) persone decedute che abbiano risieduto nel Comune per un periodo di almeno 10 anni consecutivi;
- c) persone decedute che abbiano il coniuge o parenti fino al secondo grado in linea retta (nonno-nipote), collaterale (fratelli-sorelle) ed affini, residenti nel Comune che si facciano carico della concessione;

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari di concessione nel cimitero. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Sono altresì, ricevute nel cimitero le salme di cittadini residenti nelle borgate limitrofe al territorio comunale, purchè appartenenti alle comunità Parrocchiali presenti nel Comune di Sommacampagna.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'alt. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

### **Art. 29 Ammissione nei cimiteri delle Frazioni**

Nei cimiteri siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nelle rispettive Frazioni.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 30 Disposizioni generali**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

### **Art. 31 Piano regolatore cimiteriale**

Il Consiglio Comunale nell'ambito delle proprie competenze potrà adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio, tenuto conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) aree per la costruzione di sistemi di sepoltura, a cura e spese di privati o enti;
- b) campi di inumazione comune;
- c) tumulazioni individuali (loculi aerei o terragni);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- e) reparti speciali destinati a persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere;
- f) cellette ossario;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune.

### *CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE*

#### **Art. 32 Inumazione**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni nei reparti speciali di cui all'art. 27, di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### **Art. 33 Cippo**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.

#### **Art. 34 Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

E' consentita la tumulazione in tombe a posti plurimi costruite anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, fino alla loro massima capienza, senza possibilità di rotazione dei feretri per il successivo riutilizzo del posto salma, fatta salva la possibilità tecnica di ristrutturazione per la loro messa a norma da valutare caso per caso.

### **Art. 35 Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe in concessione, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, calcolata in proporzione al periodo di effettivo utilizzo e comunque non superiore a 18 mesi;
- b) per coloro che, in carenza di disponibilità di sepolture, hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune ed il cui progetto sia approvato, almeno in fase preliminare; in questo caso la sepoltura provvisoria viene concessa in forma gratuita.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio concessioni cimiteriali, sentito il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune con spese a carico dell'interessato.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento delle relative tariffe.

È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 36 Esumazioni ordinarie**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie non possono essere eseguite, salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'ASL e dell'incaricato del servizio comunale interessato.

### **Art. 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

È compito del Responsabile del servizio delle concessioni cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del servizio concessioni cimiteriali curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Art. 38 Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 36 del presente regolamento.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

### **Art. 39 Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, per riduzione o per la successiva tumulazione;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

E' vietata l'estumulazione di salma da loculo aereo per la successiva tumulazione in altro loculo aereo all'interno dello stesso cimitero, salvo motivi di ricongiungimento di affetti familiari, è invece consentita la traslazione della salma da loculo terragno per la tumulazione in altra sepoltura all'interno del cimitero.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Responsabile del servizio concessioni cimiteriali cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo Pretorio del Comune per un periodo di 90 giorni. Laddove sia possibile verrà data comunicazione personale della scadenza ai concessionari od aventi causa.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 41 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati può essere autorizzata l'estumulazione straordinaria di feretri per la successiva tumulazione previa, se necessaria, idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **Art. 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui all'art. 10.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

#### **Art. 41 Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione previo pagamento della relativa tariffa.

#### **Art. 42 Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 43 Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **CAPO V CREMAZIONE**

#### **Art. 44 Crematorio**

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### **Art. 45 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione di cui all'art. 79 del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

### **Art. 46 Urne cinerarie**

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Con apposito atto, il Comune regolerà quanto necessario per la concreta applicazione della L. 30 marzo 2001, n. 130 e del D.M. 1 luglio 2002 (tariffa e modalità per la conservazione o dispersione delle ceneri).

## *CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI*

### **Art. 47 Orario**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### **Art. 48 Disciplina dell'ingresso**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

### **Art. 49 Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Art. 50 Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

### **Art. 51 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle sepolture**

Sulle lapidi di tombe, loculi, cellette ossario, possono essere poste epigrafi, ricordi, simboli a cura e spese del privato secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

### **Art. 52 Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

### **Art. 53 Materiali ornamentali**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

### *TITOLO III CONCESSIONI*

#### *CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE*

##### **Art. 54 Sepolture private**

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree, qualora previste nel P.R.C., possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale o per realizzare campi a sistema di inumazione corredati da adeguati ossari, a cura e spese di privati o enti, per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi aerei e terragni per la tumulazione di feretri contenenti salme, cellette ossario per urne cinerarie o resti);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe a posti plurimi - tombe a cappella).

Sono consentite sepolture in tombe ristrutturata, per la loro messa a norma, a cura e spese dei richiedenti, con specifica tariffa stabilita nella manovra tariffaria.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile del servizio concessioni cimiteriali cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di proprietà del Comune.

Ogni concessione deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio dell'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare;

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

##### **Art. 55 Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le tombe gentilizie a cappella costruite dal Comune e per le tombe di famiglia a posti plurimi, e comunque superiori a 6, la cui concessione potrà avvenire anche

mediante avviso pubblico e prescindendo dalla circostanza dell'avvenuto decesso di un congiunto;<sup>1</sup>

- b) in anni 60 per cellette ossario per la tumulazione di urne cinerarie o di cassetine contenenti resti;
- c) in 30 anni per loculi aerei o terragni individuali e tombe di famiglia a posti plurimi;

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di tumulazione della salma o dei resti per i quali è stato richiesto il rilascio della concessione.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una o più volte per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

### **Art. 56 Modalità di concessione**

Le sepolture di cui al secondo comma, lettera a) e lettera b) e terzo comma dell'art. 54, possono essere concesse, nelle ipotesi di cui all'Art. 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali;

La concessione di sepolture individuali (loculi aerei, terragni, cellette ossario) può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, secondo la disponibilità:

- a) a favore del richiedente di età superiore ai 65 anni che dimostri di non avere coniuge o parenti discendenti in linea retta di 1° grado;
- b) nella stessa tipologia ed in adiacenza di quella concessa per la persona deceduta:
  - b.1) a favore del coniuge superstite di età superiore ai 65 anni;
  - b.2) a favore del parente superstite in linea retta o collaterale fino al 2° grado di età superiore ai 65 anni.<sup>2</sup>

Oltre alle ipotesi disciplinate al primo e secondo comma del presente articolo, possono esse rilasciate concessioni nei seguenti casi:

- a) per la tumulazione in posti plurimi, per traslazione all'interno dei cimiteri comunali, in ogni tempo secondo la disponibilità, di una o più salme di parenti in linea retta, collaterali ed affini fino al secondo grado, ovvero del coniuge, quando il richiedente sia residente nel Comune e di età superiore a 65 anni;<sup>3</sup>
- b) per la tumulazione in sepolture individuali, o a posti plurimi, in ogni tempo e secondo la disponibilità, di salme provenienti da altro Comune, di parenti in linea retta fino al secondo grado, ovvero del coniuge quando il richiedente sia residente nel Comune da almeno 10 anni consecutivi.

La concessione in uso delle sepolture di cui al presente articolo, non può essere trasferite a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione.

### **Art. 57 Uso delle sepolture**

Il diritto d'uso delle sepolture a posti plurimi è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta, collaterali ed affini, fino al 4° grado.

La tumulazione delle salme deve essere richiesta con apposita dichiarazione del Concessionario od aventi causa da presentare al Responsabile del servizio concessioni cimiteriali che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con il concessionario e di particolare benemeranza nei confronti dello stesso verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 3° comma.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

---

<sup>1</sup> Lettera così modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27/10/2008

<sup>2</sup> Comma così modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27/10/2008

<sup>3</sup> Lettera così modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27/10/2008

Il diritto d'uso delle sepolture individuali (loculi aerei, terragni, cellette ossario) è sempre nominativo e non può essere sostituito da altri.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

### **Art. 58 Manutenzione**

Al Comune spetta la manutenzione straordinaria dei manufatti costruiti direttamente, mentre al concessionario spetta la manutenzione ordinaria, la pulizia del sito nonché la rinnovazione e manutenzione delle iscrizioni ecc.

Al Concessionario di sepolture costruite a sua cura e spesa, compete, nel periodo di concessione, ogni intervento ordinario e straordinario, nonché la pulizia del sito, la rinnovazione e manutenzione delle iscrizioni ecc, in caso di rinnovo della concessione medesima al Comune spetta la sola manutenzione straordinaria.

### **Art. 59 Costruzione dell'opera - Termini**

Qualora il Piano Regolatore Cimiteriale preveda aree per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture per famiglie e collettività, le concessioni in uso di dette aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal dirigente/responsabile, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

### **CAPO II SUBENTRI RINUNCE**

#### **Art. 60 Cointestazione - Subentri**

Le concessioni possono essere cointestate a più persone con vincoli di parentela tra loro fino al terzo grado, ovvero ai coniugi.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del servizio concessioni cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura, l'uso della stessa viene esercitato dagli eredi aventi titolo secondo le norme del diritto di famiglia, i quali possono darne comunicazione al Responsabile del servizio concessioni cimiteriali, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

#### **Art. 61 Rinuncia a concessione**

Il concessionario, ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, con conseguente svuotamento completo della sepoltura, per traslazione di salme ad altro Comune, ovvero per traslazione di salme all'interno dei cimiteri comunali nei casi previsti dal presente regolamento.

Il Concessionario o avente causa può chiedere il rimborso della tariffa a suo tempo versata, decurtata del 50%, per ogni anno intero di mancato utilizzo.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Art. 62 Rinuncia a concessione di aree libere**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso della tariffa a suo tempo versata, decurtata del 50%, per ogni anno intero di mancato utilizzo.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Art. 63 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso della tariffa a suo tempo versata, decurtata del 50%, per ogni anno intero di mancato utilizzo.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Art. 64 Rinuncia a concessione perpetua di manufatti**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso perpetua di sepolture a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

Ai concessionari o aventi causa, è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## ***CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE***

### **Art. 65 Revoca**

Ai sensi dell'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, le concessioni ad uso perpetuo, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R., 21/10/1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, salvo quanto disposto all'art. 98 del citato D.P.R. 285/1990.

Salvo quanto previsto al comma precedente, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 66 Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio concessioni cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

### **Art. 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il responsabile di polizia mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Art. 68 Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o dall'atto rinnovo della concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'alt. 98 del D.P.R. 10/9/1990. n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## ***TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI***

### ***CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI***

#### **Art. 69 Accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

### **Art. 70 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro o nell'area di inumazione.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

### **Art. 71 Responsabilità - Deposito cauzionale**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati all'eventuale versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in ragione dell'entità dell'intervento da realizzarsi, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

### **Art. 72 Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 73 Introduzione e deposito di materiali**

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Art. 74 Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

#### **Art. 75 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art. 76 Vigilanza**

Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 71.

#### **Art. 77 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte ;
- e) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### **CAPO II IMPRESE ONORANZE FUNEBRI**

#### **Art. 78 Funzioni - Licenza**

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta degli interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

### **Art. 79 Divieti**

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- e) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## *TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI*

### *CAPO I DISPOSIZIONI VARIE*

#### **Art. 80 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

L'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali sepolture gratuite di salme, resti o ceneri di "cittadini benemeriti".

#### **Art. 81 Registro**

Presso il servizio concessioni cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

#### **Art. 82 Annotazioni nel registro**

Nel registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) la data ed il numero della concessione;
- b) le generalità del defunto o dei defunti;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- g) la natura, tariffa versata e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 83 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

## **Art. 84 Schedario dei defunti**

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio concessioni cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

## **Art. 85 Scadenziario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del servizio concessioni cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 86 Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

### **Art. 87 Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti, epigrafi, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 88 Funzionari Responsabili dei servizi**

Ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 spetta ai Funzionari Responsabili dei servizi interessati, ciascuno per propria competenza, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano agli stessi Responsabili su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

### **Art. 89 Concessioni pregresse**

Salvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Art. 90 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

### **Art. 91 Norme finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali e Regionali in materia.

## ALLEGATO – GRADI DI PARENTELA

### Definizioni:

**Parentela** è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (es. padre-figlio; nonno-nipote) – art. 74 c.c.

**Parentela legittima** si estende fino al 6° grado – art. 77 c.c.

**Parentela naturale** è limitata tra il genitore e il figlio naturale (ossia nato fuori dal matrimonio) riconosciuto o giudizialmente dichiarato – art. 258 e 277 c.c.

**Affinità** è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge: nella linea e nel grado in cui uno è parente di uno dei coniugi, egli è affine all'altro coniuge – art. 78 c.c.

### Esempi di gradi di parentela rispetto al soggetto:

#### in linea retta

**Genitori:** parenti in linea retta ascendente di 1° grado

**Nonni:** parenti in linea retta ascendente di 2° grado

**Bisnonni:** parenti in linea retta ascendente di 3° grado

**Figli:** parenti in linea retta discendente di 1° grado

**Nipoti:** parenti in linea retta discendente di 2° grado

**Bisnipoti:** parenti in linea retta discendente di 3° grado

#### in linea collaterale

**Fratelli e sorelle:** parenti in linea collaterale di 2° grado

**Nipoti (figli di fratelli):** parenti in linea collaterale di 3° grado

**Pronipoti (figli di figli di fratelli):** parenti in linea collaterale di 4° grado

**Figli di pronipoti:** parenti in linea collaterale di 5° grado

**Zii paterni e materni:** parenti in linea collaterale di 3° grado

**Cugini:** parenti in linea collaterale di 4° grado

**Figli di cugini:** parenti in linea collaterale di 5° grado

**Figli di figli di cugini:** parenti in linea collaterale di 6° grado

**Prozii (fratelli dei nonni):** parenti in linea collaterale di 4° grado

**Cugini dei genitori:** parenti in linea collaterale di 5° grado

**Figli dei cugini dei genitori:** parenti in linea collaterale di 6° grado

## GLOSSARIO

### Servizi cimiteriali

#### Inumazione

L'inumazione è il tipo di sepoltura in terra, in campi comuni la cui durata è di 10 anni non è rinnovabile.

Esiste la possibilità di inumare le salme in spazi dati in concessione per durata di anni 10, rinnovabile per una sola volta (art. 27 del Regolamento).

#### Tumulazione

La tumulazione è il tipo di sepoltura in manufatti appositamente costruiti all'interno dei cimiteri e si dividono in:

- sepolture private plurime con concessione di 99 anni (tombe a cappella)
- sepolture private plurime con concessione di 30 anni (tombe di famiglia);
- sepolture private singole con concessione di 30 anni (loculi aere o loculi terragni);
- sepolture private per cassette resti o urne cinerarie con concessione di 60 anni (cellette);

#### Esumazione

L'esumazione è l'operazione di recupero dei resti delle salme sepolte in terra nei campi comuni. Decorso almeno dieci anni di sepoltura in terra, e previa esposizione di opportuni avvisi all'interno del cimitero, si provvede alla esumazione dei resti mortali dei defunti inumati nei campi di sepoltura.

#### Estumulazione

L'estumulazione è l'operazione di recupero delle salme, resti o ceneri tumulati in manufatti, tombe o loculi.

Allo scadere delle concessioni cimiteriali o su richiesta da parte dei familiari si può provvedere alla rimozione del feretro, resti mortali o ceneri dalla sepoltura per altra destinazione, nei casi e con le modalità previste nel regolamento.

#### Concessione

Concessione è l'atto amministrativo con cui il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, tale diritto non è commerciale né trasferibile o comunque cedibile.